



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 2251 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-NONIES, COMMA 1. DITTA: BAT S.P.A. C.F. 01808880270. IMPIANTO: COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - VIA ALESSANDRO VOLTA 32. SEDE LEGALE: COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - VIA H. FORD 4. AGGIORNAMENTO DELL'AIA CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO DI PAUR N. 2461/2018 A SEGUITO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI.

Il dirigente

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02.02.2026, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 23 febbraio 2026 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

l'atto organizzativo n. 5628 del 30/01/2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa **Anna Maria Pastore**;

il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02.02.2026 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2026-2028);

- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;

- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2026-2028);

- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2026-2028).

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:

la Direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", in particolare il titolo III-bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)" ed in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della medesima Legge;

il Regolamento regionale n. 1 del 09.01.2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai

sensi dell'art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l'Allegato A "Domanda di AIA e Guida alla compilazione" e l'Allegato B "Modalità di quantificazione delle tariffe";

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di emissioni in atmosfera:

la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

il DD n. 309 del 28 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271, comma 7-bis che "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.";

la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985, "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di tutela della acque dall'inquinamento:

la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;

la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

l'allegato A alla DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011 recante "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative";

l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di gestione dei rifiuti:

la parte IV del D.Lgs. 152/2006;

la L.R. n.3 del 21.01.2000 "Nuove norme in materia di gestione rifiuti";

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di impatto acustico:

la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Noventa di Piave ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 3 agosto 2005.

CONSTATATO CHE:

l'attività svolta nell'installazione in parola è riconducibile alla categoria IPPC “Produzione e trasformazione dei metalli” - Attività 2.6 “Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 ” di cui all'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e pertanto è soggetta all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 13 del medesimo decreto;

l'Allegato B alla L.R. n. 12/2024 attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 2.6 sopra riportata.

CONSIDERATO CHE:

con lettera prot. n. 7050 del 03.02.2025 la ditta BAT S.p.A. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 del provvedimento n. 2461/2018 di PAUR per i seguenti adeguamenti di natura organizzativa e logistica che non comportano un aumento della capacità produttiva dell'impianto in oggetto:

- annessione di nuova porzione di fabbricato per lo stoccaggio di magazzino materie prime/manufatti;
- aggiornamento del layout con l'inserimento dell'area di imballo barre verniciate;
- nuova configurazione delle aree di stoccaggio delle materie prime;
- nuova configurazione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;
- aggiornamento dei codici EER dei rifiuti prodotti.

con prot. n. 8778 del 10.02.2025 VERITAS ha trasmesso alla scrivente Amministrazione una richiesta di integrazioni della documentazione presentata e con prot. n. 13337 del 26.02.2025 la medesima richiesta è stata inoltrata alla Ditta;

con prot. n. 21852 del 01.04.2025 la Ditta ha risposto alla richiesta di integrazioni consentendo a VERITAS di esprimere il proprio atto di assenso acquisito con prot. n. 23912 del 10.04.2025 (Allegato 7);

trascorsi i 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte della Ditta, la stessa ha potuto procedere con le modifiche impiantistiche comunicate;

con prot. n. 5044 del 28.01.2026 la Scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento PAUR n. 2461/2018;

con prot. n. 13236 del 27.02.2026 ARPAV ha trasmesso il proprio parere con modifiche sul Piano di Monitoraggio di sintesi;

con prot. n. 14840 del 05.03.2026 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Ditta la richiesta integrazioni;

con prot. n. 22334 del 03.04.2026 la Ditta ha trasmesso le integrazioni comprendenti le planimetrie aggiornate (Allegati 4, 5, 6) e il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.02 del 02.04.2026;

con prot. n. 24775 del 15.04.2026 la scrivente Amministrazione ha richiesto ad ARPAV il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.02;

con prot. n. 32800 del 18.05.2026 è stato acquisito agli atti il parere di ARPAV sul PMC Rev.02 con prescrizioni;

con nota prot. n. 34627 del 25.05.2026 la Scrivente ha richiesto alla Ditta la trasmissione del PMC aggiornato secondo le indicazioni di ARPAV;

con prot. n. 44871 del 03.07.2026 la Ditta ha trasmesso il PMC Rev.03 del 09.06.2026 (Allegato 2), sul quale ARPAV ha espresso proprio parere favorevole con nota prot. n. 53341 del 06.08.2026 (Allegato 3);

il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, acquisito con prot. n. 22334 del 03.04.2026;

DATO ATTO CHE le modifiche di cui trattasi sono state sottoposte a valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006; ad esito dell'istruttoria trasmesso con prot. n. 3955 del 21.01.2025 non si sono riscontrati impatti negativi significativi pertanto le modifiche non hanno necessitato di una procedura di verifica di VIA;

DATO ATTO CHE la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);
- Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447).

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

ACCERTATO CHE il termine della conclusione del procedimento pari a n. 30 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 28.08.2026, risulta rispettato;

RITENUTO INFINE DI dover aggiornare il citato provvedimento n. 2174/2024 per le modifiche non sostanziali comunicate dalla ditta in oggetto con prot. n. 7050 del 03.02.2025.

DETERMINA

1. DI SOSTITUIRE, con il presente provvedimento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale contenuta nel provvedimento di PAUR n.2461/2018.

2. DI RILASCIARE, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, comma 1, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta BAT S.p.A., con sede legale in Comune di Noventa di Piave (VE) - Via Henry Ford 2, C.F. 01808880270, per lo stabilimento esistente, sito in Comune di Noventa di Piave (VE) – Via Volta n. 32, a seguito della sua modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l) del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/06.

3. DI RENDERE NOTO CHE:

a) Il presente provvedimento ha **validità fino al 31.07.2028**, pari a **10 anni** dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al PAUR n. 2461/2018 in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06;

b) **Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

c) La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

4. DI IMPORRE il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

4.a PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a 64 mc (volume geometrico delle vasche di trattamento);
- 2) il Piano di Monitoraggio e Controllo valido è il documento Rev.3 del 09.06.2026 (Allegato 2), acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 44871 del 03.07.2026 (di seguito PMC);
- 3) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 4) ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 5) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi di rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E6 ed E7;
- 6) i prodotti utilizzati all'interno del ciclo produttivo non devono contenere: sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df); sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata; sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- 7) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis, del medesimo decreto;
- 8) l'impianto dovrà essere dotato di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13, comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 9) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC (Allegato 2), con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 10) **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, al Comune e al Dipartimento di prevenzione dell'AULSS competenti per territorio, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2).

4.b EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1, E3, E5, E6 ed E7;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte

integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal PMC (Allegato 2), dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal Legale Rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 4.a.5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

4) l'altezza dei punti di emissione dovrà essere tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio, ove possibile;

5) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;

6) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259:2008 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

7) ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;

8) ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

9) nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-quattordices, comma 4 del D.Lgs. 152/2006;

10) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

11) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

4.c GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) sono autorizzati gli scarichi in fognatura identificati con i n. SD53/1, SD53/2 ed SD53/3, rispettivamente scarichi di acque reflue miste industriali, acque assimilate alle domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;
- 2) la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'atto di assenso di V.E.R.I.T.A.S S.p.A, acquisito agli atti con prot. n. 23952 del 10.04.2025 (Allegato 7), nonché le frequenze di autocontrollo allo scarico SD53/1 previste dal PMC (Allegato 2);
- 3) le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate alla Città metropolitana di Venezia e a VERITAS S.p.A., ed eventualmente autorizzate secondo la procedura prevista all'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006.

4.d GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) "deposito temporaneo prima della raccolta" del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

4.e INQUINAMENTO ACUSTICO

I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona in cui sorge lo stabilimento e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Noventa di Piave.

5. DI RENDERE NOTO CHE:

a) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** dalla stipula dell'atto notarile, alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.);

b) L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione con **almeno 30 giorni** di anticipo. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV;

c) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti;

d) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. DI AVVERTIRE CHE il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-quattordecies del D.Lgs. 152/06.

7. DI COMUNICARE CHE il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

8. DI RENDERE NOTO CHE avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9. DI RILASCIARE al soggetto richiedente il presente provvedimento, tramite SUAP competente, e di trasmetterne una copia a:

- Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV
- V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. competente per territorio
- Vigili del Fuoco

10. DI COMUNICARE CHE fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- Allegato 3 - Parere ARPAV su PMC;
- Allegato 4 - Planimetria emissioni in atmosfera
- Allegato 5 - Planimetria reti fognarie,
- Allegato 6 - Planimetria stoccaggio materie prime/manufatti e deposito temporaneo;
- Allegato 7 - Atto di assenso VERITAS

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente